



Capitolo 3.1- LA RICERCA E LA RACCOLTA DEL TARTUFO IN ITALIA

Una delle finalità del Piano di settore è :

-la tutela del patrimonio tartufigeno nazionale attraverso pianificazione e gestione attiva delle tartufaie naturali, finanziate da meccanismi economici sostenibili
(capitoli 3.1 e 3.2);

- La ricerca e raccolta del tartufo
- Gli strumenti per la cerca e raccolta del tartufo
- Il calendario nazionale di ricerca e raccolta del tartufo
- L'abilitazione alla ricerca e raccolta (tesserino) del tartufo
- La tassa di concessione regionale



▸ **La ricerca e raccolta del tartufo**

- il Codice Civile (R.D. n. 262 del 16 marzo 1942) e leggi speciali in materia di raccolta e commercializzazione di tartufi (Legge n. 568, del 17 luglio 1970, e Legge n. 752 del 16 dicembre 1985), hanno regolato i diritti di proprietà del tartufo spontaneo e coltivato
- Inoltre quasi tutte le Regioni hanno legiferato in materia secondo quanto previsto dalla Legge n. 752/85 disciplinando la ricerca e la raccolta del tartufo.

- **Chi è il proprietario del tartufo?**

L'art. 3 della legge n.752 del 16 dicembre 1985 stabilisce che la proprietà del tartufo è del conduttore del fondo in cui si trova il tartufo solo, e solo se, *lo stesso conduttore ne rivendica la proprietà o il diritto di riserva attraverso l'apposizione di tabelle nel perimetro dell'area in cui vuole preservarsi il diritto di raccolta.*



Ambiti di riserva

- Il riconoscimento degli ambiti di riserva e la relativa tabellazione seguono un iter autorizzativo specifico
- Il riconoscimento e la tabellazione della tartufaia controllata o coltivata garantiscono la riserva sui tartufi prodotti; tale diritto di proprietà si estende a tutti i tartufi, di qualunque specie essi siano nel rispetto comunque delle norme generali (calendario e modalità di ricerca e raccolta).
- l'altezza delle tabelle definita ora al almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, può essere ricondotta a 2 metri di altezza dal suolo : "*Raccolta di tartufi riservata*" oltre ad altre specifiche caratteristiche.



- la durata dell'autorizzazione deve essere differenziata al fine della verifica e controllo della permanenza delle condizioni, per le tartufaie controllate può essere prevista in 5 anni mentre per quelle coltivate di 10 anni.
- elenco regionale delle tartufaie autorizzate distinte per tipologia (controllate e coltivate);
- limite massimo di superficie da parte di alcune Associazioni di raccoglitori sia su base comunale che come dimensione massima con la perdita del principio di libera raccolta,
- criteri rigorosi di riconoscimento
- piani di gestione



Boschi e terreni non coltivati

Un altro aspetto limitativo introdotto dalla legge n.752/85 è la definizione dei luoghi di raccolta “boschi e terreni non coltivati”, possiamo estenderlo anche a :

sponde dei corsi d'acqua, ai prati dove il foraggio è stato asportato e non vi è ricrescita in atto, ai terreni agricoli privi dopo la raccolta dei prodotti, alle siepi, alle capezzagne e strade minori, ai pascoli privi di animali al pascolo e infine si potrebbe allargare pure alle aree comunali urbane a parco o giardino pubblico.

Più semplicemente si potrebbe ribadire che la ricerca e la raccolta è consentita in qualunque luogo in cui il tartufo cresce ovvero boschi, ~~aree agricole~~?, e demaniali ? (es. argini di fiume, arenili, e altre aree di proprietà demaniale).



Diritto di uso civico

diritti che limitano la raccolta del tartufo ai pochi aventi diritto.

- è una consuetudine recente e quindi di dubbia legittimità, poiché contrasta con altre consuetudini di raccolta da parte di altri raccoglitori di tartufo non del luogo, che indubbiamente sono coinvolti da più tempo - -

- il diritto di “tartufatico” non è presente nella normativa nazionale di riferimento Legge n. 1766 del 16 giugno 1927, R.D. n.322 del 16 febbraio 1928, Legge n. 278 del 17 aprile 1957, Legge n. 1078 del 10 luglio 1930. L'art. 4 della Legge n. 1766 del 16 giugno 1927 ribadisce che esistono due tipologie di diritto di uso civico “essenziali” e “utili” tra cui il “diritto di raccolta”, che tuttavia deve avere un carattere consuetudinario ed commerciale.



Gli strumenti per la cerca e raccolta del tartufo spontaneo

Sommariamente sono tre:

- il cane , ribadito il numero massimo di 2 cani
- il vanghetto, la raccolta del tartufo avviene attraverso l'impiego esclusivamente del “vanghetto” o “vanghella”, le cui misure sono stabilite a livello regionale
- la «conoscenza»

Una maggiore discussione è avvenuta per gli strumenti culturali, che necessariamente devono essere codificati a livello normativo come già normati dalla Legge n.752/85



Il calendario nazionale di ricerca e raccolta

- i periodi di raccolta dei diversi tartufi devono essere unificati a livello nazionale
- fermo ecologico, un calendario nazionale serve anche per avere un fermo ecologico al tartufo tra fine aprile e maggio, oltre a uniformare il mercato e la commercializzazione del tartufo fresco in tutta Italia. Un tentativo di calendario nazionale, formulato sulla base delle specie attualmente indicate nella Legge n.752/85, sarebbe:

Tuber aestivum, forma *aestivum*: **dal 1 giugno al 15 di agosto**

Tuber magnatum: **dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre**

Tuber aestivum forma *uncinatum* Chatin: **dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre.**

Tuber macrosporum : **dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre**

Tuber mesentericum : **dall'ultima domenica di settembre al 31 dicembre**

Tuber melanosporum : **dal 1° dicembre al 15 marzo**

Tuber brumale : **dal 15 di gennaio al 15 aprile**

Tuber brumale forma *moschatum* De Ferry: **dal 15 di gennaio al 15 aprile**

Tuber borchii alias *Tuber albidum* Pico: **dal 15 di gennaio al 15 aprile.**



Introduzione dell'**orario** per la ricerca e la raccolta dei tartufi, prevedendo intervalli a seconda dei mesi dell'anno.

- cerca nelle ore notturne (casi di deroga all'art.5 lett d L.752)
- obbligatorio anche per la raccolta all'interno delle tartufaie coltivate
- variazioni in condizioni di alterazione dei fattori ambientali
- nel caso di avvelenamento confermato del cane, il calendario di raccolta nell'area (minimo comune) è sospeso




L'abilitazione alla ricerca e raccolta (tesserino)

Lo “strumento culturale” conoscenza delle modalità di ricerca e di raccolta in quanto fattori fondamentali che incidono sul mantenimento dell'ecosistema tartufo e quindi sulla sua produttività

- *l'abilitazione* mediante il rilascio di apposito tesserino di idoneità rilasciato a seguito di un esame che comprovi la conoscenza:

- dell'ecologia e biologia del tartufo;
 - dei principi di tartuficoltura;
 - della legislazione sulla raccolta e commercializzazione;
 - dei principi della legislazione alimentare;
 - dei principi contenuti nelle norme di benessere animale;
 - delle sanzioni.
- durata dell'abilitazione di anni 10
 - validità su tutto il territorio nazionale
 - rinnovo annuale tramite pagamento tassa di concessione



- 
- l'età minima per ottenere l'abilitazione si pensa sia opportuno portarla ad anni 16, quelli di età inferiore possono assistere se accompagnati da un soggetto maggiorenne abilitato
 - linee guida ministeriali per la preparazione all'esame
 - elenco regionale dei possessori del tesserino di abilitazione da trasmettere annualmente al MiPAAF



La tassa di concessione regionale

- importo , la tassa regionale indicativamente non può essere inferiore ai 160 €/anno a cui va addizionata una tassa per la vendita del tartufo pari 25% in più del valore della tassa regionale. Questa seconda parte è versata dalle regioni all' Agenzia delle Entrate per il raccoglitore di tartufo e ha valenza di tassa per reddito da raccolta (simile al reddito agrario legato alla particella catastale) (maggiori dettagli nel capitolo fiscalità).

Esempio: se la tassa regionale è stabilita in 160€/anno la tassa da pagare all'agenzia delle entrate sarà di 40€/anno, per un totale da pagare per il tartufaio di 200€/anno

-il raccoglitore di tartufi che ha pagato la tassa di raccolta tartufi nella proprio regione, deve pagare l'autorizzazione annuale alla raccolta anche nelle altre Regioni in cui vuole esercitare la raccolta



Impiego della tassa : la regione deve reinvestire almeno il 90% della tassa nelle seguenti priorità:

- piano regionale per il tartufo (individuazione delle aree vocate per il tartufo e tartuficoltura; individuazione e mappatura delle aree di produzione; individuazione delle aree di intervento prioritario; censimento delle tartufaie controllate e coltivate; accordi per la vigilanza);
- piano degli interventi di manutenzione delle tartufaie naturali o di ricostruzione capitale tartufigeno (fondi che sono distribuiti attraverso bandi ad Associazioni o singoli privati per interventi mirati in bosco o altro habitat in cui il tartufo svolge il suo ciclo biologico in cui le tartufaie migliorate o ripristinate devono rimanere ad uso pubblico per almeno 10 anni);
- efficientamento delle esistenti strutture regionali di produzione di piante micorrizzate o di erogazione di servizi al cittadino per la tartuficoltura o gestione delle tartufaie naturali.
- altre priorità coerenti con la strategia del piano e leggi regionali.